

REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL
COMUNE DI MONTEGGIO



ANNO 2017

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 186 e segg. Della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Monteggio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 Registrazione

- 1) Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 168 ore.
- 2) Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino a decisione dell'Autorità competente.

Art. 7 Trasmissioni dei dati a terzi

- 1) Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2) Nel caso di procedimenti civili amministrativi, nel quale è parte o coinvolto il Comune di Monteggio, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati alle Autorità, solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
- 3) Per reati o inchieste penali la registrazione dei dati può essere trasmessa o messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente.
- 4) I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

- 1) Il Municipio e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

- 2) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personale del 9 marzo 2017

Art. 9 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio terminata la pubblicazione e ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio di Monteggio con ris. mun. 440/2017 del 08.05.2017

Adottato dal Consiglio Comunale Monteggio il 12 giugno 2017

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 163 RE-14371 del 26.09.2017.